



**FOCUS ON**

**NOTIFICAZIONE TRAMITE P.E.C.  
DOPO LE ORE 21:00**

---

Analisi e commento dell'intervento della Corte  
Costituzionale del 9 aprile 2019

## **NOVITA' IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE TRAMITE P.E.C. DOPO LE ORE 21:00. L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 9 APRILE 2019**

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale del 9/04/2019, adita dalla Corte d'Appello di Milano quale giudice a quo, ci sono rilevanti novità in materia di notifica a mezzo p.e.c.

Da oggi in poi ci sarà più tempo per inviare le notifiche con la posta elettronica certificata, senza cioè l'ufficiale giudiziario. Questo perché la norma del decreto sviluppo bis che rinvia alle ore 7 dell'indomani il perfezionamento della notifica compiuta fra le 21 e le 24 è stata dichiarata incostituzionale. A statuirlo è la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019, pubblicata il 9.04.2019.

Dunque la notifica si ritiene andata a buon fine nel momento in cui il sistema telematico genera la ricevuta di accettazione anche se questa è avvenuta dopo le nove di sera, e ciò perché il termine scade a mezzanotte dell'ultimo giorno utile e non si può comprimere il diritto di difesa che consiste nello sfruttare tutto il tempo riconosciuto dalla legge.

L'intervento si è reso necessario in quanto le notifiche a mezzo dell'ufficiale giudiziario non possono mai farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, come dispone l'art. 147 del codice di procedura civile.

Ora questa norma era stata trasposta integralmente anche alle notifiche effettuate tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).

Infatti l'art. 45-bis della legge dell'11/08/2014, n. 114, nella parte in cui ha modificato la legge 17/12/2012, n. 221, aveva stabilito che il divieto di notifica dalle 21.01 alle 6.59 previsto per gli atti cartacei notificati a mezzo Ufficiale Giudiziario, si applicasse anche alle notifiche in proprio dell'avvocato, ossia quelle effettuate tramite posta elettronica certificata, con la conseguenza che, quando la p.e.c. con la ricevuta di consegna fosse giunta dopo le ore 21, la notifica avrebbe dovuto considerarsi perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

Dunque la notifica in proprio tramite p.e.c. e tutte le comunicazioni telematiche avvenute dopo le ore 21 si intendevano eseguite alle ore 7 del giorno dopo.

Non più dopo l'intervento in commento dalla Corte Costituzionale.

Secondo infatti il giudice del rinvio, ossia la Corte di Appello di Milano, la norma, così come formulata, va ad equiparare due situazioni tra loro completamente diverse: le notifiche materiali e quelle telematiche, violando il principio di uguaglianza sostanziale fissato dalla Costituzione (art. 3 Cost.).

Alla luce di tale considerazione la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto di rinviare alla Corte Costituzionale la questione, già oggetto di contrasti giurisprudenziali, in merito all'applicazione alle notifiche telematiche fatte con p.e.c. della norma che prescrive che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si considerano perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.

Nel provvedimento della Corte d'Appello di Milano di rimessione della questione alla Corte Costituzionale vengono identificati i seguenti profili di incostituzionalità: 1) il legislatore ha equiparato il domicilio fisico a quello digitale pur non essendo situazioni analoghe (in questo caso viene violato l'articolo 3 della Costituzione); 2) la norma violerebbe il diritto del notificante di difendersi sfruttando l'intera giornata (violando gli articoli 24 e 111 della Costituzione).

La Corte Costituzionale ha accolto la questione di illegittimità sollevata dalla Corte di Appello di Milano.

Sostiene infatti la Corte che corrisponda al vero che la pausa fra le 21 e le 24 indicata dalla legge è stata concepita per tutelare il riposo del destinatario, sollevandolo dall'onere controllare la casella di posta elettronica certificata nella tarda serata, ma ciò non giustifica il limite posto agli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, facendola slittare alle 7 dell'indomani: difatti il sistema comunque consente le notifiche fino alle 24. Chiaramente, dopo le 24 la notifica si considera effettuata il giorno dopo.

Non si può quindi, argomenta la Consulta, assimilare le notifiche telematiche a quelle tradizionali, legate all'apertura degli uffici.

Del resto è stato lo stesso legislatore ad esserne consapevole quando, col DL semplificazione, ha modificato proprio il DL sviluppo bis, prevedendo che il deposito telematico degli atti giudiziari risulta tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Avv. Gianmaria Albano